

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sezione giurisdizionale, sentenza 14 dicembre 2009, n. 1211

1. È inammissibile un ricorso elettorale qualora, in base alla c.d. prova di resistenza, il numero dei voti illegittimamente attribuiti risulti insufficiente per il conseguimento della posizione di consigliere eletto.
2. È sufficiente la notificazione del ricorso elettorale all'Ente al quale sono imputati gli effetti sostanziali della competizione elettorale.
3. Nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure proposte ma nuovi motivi di ricorso.
4. Nel giudizio elettorale l'onere della prova risulta affievolito, attesa la pressoché totale indisponibilità degli elementi di riscontro.

Omissis

1.

Omissis

la cifra elettorale ottenuta dalla lista "x" assommava a voti 1716 che otteneva così 5 seggi con l'ultimo quoziente di 343,2 per il seggio attribuito al controinteressato, mentre la lista "y" con una cifra elettorale di 680 aveva ottenuto solo 1 seggio in quanto il secondo quoziente di tale cifra (e cioè 340) era inferiore al quoziente di 343,2 relativo al controinteressato. Pertanto, per superare il controinteressato alla lista "y" la verifica avrebbe dovuto attribuire almeno 7 voti.

Invero in tal caso la cifra elettorale sarebbe aumentata a 687 e il secondo quoziente elettorale a $687:2$ e cioè 343,5. Orbene dalla verifica risulta che al massimo potrebbero riconoscersi all'appellante 4 voti (neppure 5 poiché nella scheda di cui alla Sezione 21 risulta un segno di riconoscimento). Di conseguenza con 4 voti in più il quoziente elettorale sarebbe di 342 e con 5 voti sarebbe comunque di 342,5. In ambedue le ipotesi insufficiente per inficiare il risultato ottenuto dal controinteressato.

Tanto è sufficiente perché il ricorso di primo grado dell'attuale appellante debba essere ritenuto inammissibile sotto profilo differente da quello che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del T.A.R., non reggendo, la pretesa sostanziale, alla necessaria prova di resistenza che deve essere previamente espletata, nei ricorsi elettorali, anche in applicazione di principi di ordine generale, che devono governare la giurisdizione di legittimità, con riferimento alla concreta e effettiva possibilità che all'intervento costitutivo sul provvedimento amministrativo conduca alla soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere (consistente, nel caso in esame, al conseguimento della posizione di consigliere eletto, al posto ed in luogo dell'ultimo degli eletti nella differente lista).

Omissis

2. Non sussiste la disintegrità del contraddittorio, eccipita, in primo grado dall'attuale appellante incidentale, per non essere stato notificato il ricorso di primo grado all'Ufficio elettorale, non essendovi ragione di discostarsi dal precedente - invocato dalla stesso appellante principale (CGA, dec. 17 marzo 2005 n. 173) - che ritiene sufficiente la notificazione del ricorso all'Ente al quale sono imputati gli effetti sostanziali della competizione elettorale, senza che sia invece necessaria ed indispensabile la notificazione all'autorità che, formalmente, emette l'atto finale di proclamazione degli eletti.

Omissis

3.

Omissis

È, infatti, pacifico che nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte ma nuovi motivi di ricorso, derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure.

4.

Omissis

anche nel giudizio elettorale, il ricorrente ha l'onere, sin dall'atto introduttivo del giudizio, di formulare specifiche le censure supportate almeno da un principio di prova, non essendo ammissibili ricorsi al buio o esplorativi - tuttavia, l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale richiede che, in tale materia, l'onere processuale sopra delineato si consideri naturalmente affievolito e, dunque, correttamente assolto con l'analitica indicazione della tipologia dei vizi, del numero dei voti sottratti (o di quelli illegittimamente attribuiti) e delle Sezioni in cui si sono verificati.

Occorre infatti prendere atto della pressoché totale indisponibilità, nei giudizi elettorali, degli elementi di riscontro (che in linea di principio è sottratta anche all'Autorità che li detiene in custodia, con gli accorgimenti prescritti dalla legge, a salvaguardia della loro integrità).

Omissis